



Proposta n. 1433 / 2025

PUNTO 44 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/09/2025

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 139 / IIM del 15/09/2025

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 518 del 9 Gennaio 2025 presentata dalla Consigliera Erika BALDIN avente per oggetto "LA GIUNTA SPIEGHI LA RAGIONE PER CUI NON RIFORMA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ALLOGGI PUBBLICI ORIENTANDOLA ALLA COSTITUZIONE".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 518 del 9 Gennaio 2025 presentata dalla Consigliera Erika BALDIN avente per oggetto "LA GIUNTA SPIEGHI LA RAGIONE PER CUI NON RIFORMA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ALLOGGI PUBBLICI ORIENTANDOLA ALLA COSTITUZIONE".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con Sentenza n. 67/2024, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. a) della L.R. n. 39/2017 limitatamente al riconoscimento della residenza "nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente", per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza formale e sostanziale, sanciti dall'art. 3.

Si è quindi proceduto all'accoglimento in modo diretto della suddetta Sentenza, riconoscendo quale requisito necessario la sola residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso. Il Tribunale civile di Padova con Ordinanza n. 5 del 2 gennaio 2025 ha sancito il carattere discriminatorio di due articoli del Regolamento regionale n. 4/2018, nello specifico dell'art. 4, comma 1, lettera b) dove vi è un rimando all'art. 25 della L.R. n. 39/2017 ed alla residenza quinquennale in Veneto e dell'art. 8 comma 2, lettera f) il quale dispone l'applicazione di un punteggio commisurato agli anni di residenza anagrafica in Veneto.

Pertanto si è provveduto tempestivamente con il nuovo Regolamento regionale n. 5 del 27 gennaio 2025 a chiarire che l'applicazione dell'art. 4, nella parte in cui rinvia all'art. 25 della L.R. n. 39/2017, deve intendersi riferito al testo della disposizione come modificata dalla Sentenza della Corte Costituzionale.

Giova altresì precisare che con atto di citazione in appello, notificato in data 30.01.2025, depositato nella medesima data con assegnazione di R.G. n. 157/2025, la Regione del Veneto ha interposto appello avverso la predetta Ordinanza n. 5/2025, chiedendone la riforma. Con il predetto atto di citazione in appello è stata inoltre proposta istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., di sospensione, in tutto e/o in subordine in parte, dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'Ordinanza appellata, anche per quanto attiene alle disposizioni dell'art. 8, comma 2, lettera f) del Regolamento regionale n. 4/2018, proprio al fine di evitare un danno grave ed irreparabile, non solo nei confronti della Regione del Veneto, ma anche nei confronti di tutti gli enti chiamati a redigere i bandi relativi alle procedure di assegnazione degli alloggi ERP, nonché a tutela dell'intera collettività.

Ha quindi fatto seguito il Decreto n. 145/2025 del 13.02.2025 con il quale il Presidente della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello di Venezia ha sospeso provvisoriamente l'efficacia esecutiva dell'impugnata Ordinanza ed allo stato attuale, il contenzioso risulta ancora in essere in quanto, nell'udienza tenutasi il 1 luglio 2025, il giudice della Corte di Appello di Venezia ha rinviato, per la rimessione della causa, a successiva udienza in data 11 novembre 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA



1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -

